



Tassa d'incentivazione sui COV

Richiesta per l'ottenimento della procedura di impegno volontario per i commercianti all'ingrosso (art. 21, cpv. 2 OCOV)

(Istruzioni per la stesura e definizioni: v. a tergo)

① Affare trattato da
② Tel. E-mail
③ Anno d'esercizio dal al

④ Ditta (nome e indirizzo)

II/La sottoscritto/a esercita un commercio all'ingrosso di COV e prova di avere in media almeno 50 t di COV quali scorte di magazzino.

II/La sottoscritto/a certifica l'esattezza delle indicazioni apposte nella presente richiesta e chiede un'autorizzazione per l'acquisto di COV temporaneamente non gravati dalla tassa.

Luogo e data Firma

⑤ Località di deposito Più località di deposito ? <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> Sì (Se sì, indicare il numero di depositi per cantone)													
⑥ Campo d'applicazione La presenta richiesta è valida per le località nel cantone Quantità di COV ascrivibili in questo cantone													
⑦ Autorità cantonale <input type="checkbox"/> Accettazione <input type="checkbox"/> Rifiuto Luogo e data Bollo e firma													
Autorizzazione per l'acquisto di COV temporaneamente non gravati dalla tassa													
N. <table border="1" style="display: inline-table; width: 100px; height: 20px;"><tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr></table> Valida da <table border="1" style="display: inline-table; width: 100px; height: 20px;"><tr><td> </td><td> </td></tr></table> <table border="1" style="display: inline-table; width: 100px; height: 20px;"><tr><td> </td><td> </td></tr></table> <table border="1" style="display: inline-table; width: 100px; height: 20px;"><tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr></table>													
Berna, il Direzione generale delle dogane													
Osservazione La Direzione generale delle dogane può revocare l'autorizzazione, se il titolare della stessa non adempie più le condizioni, non osserva gli obblighi che gli incombono o infrange le disposizioni delle leggi e dei disposti applicabili in materia. Bisogna comunicare per iscritto alla Direzione generale delle Dogane se durante un determinato mese nessun COV acquistato in esenzione temporanea della tassa è stato fornito a terzi.													

Istruzioni per la stesura del modulo " Richiesta per l'ottenimento della procedura di impegno volontario per i commercianti all'ingrosso"

In generale

1. Le rubriche contrassegnate dalle cifre ① a ⑥ devono essere compilate dal richiedente.
2. La domanda deve essere inviata all'autorità cantonale competente (ufficio cantonale della protezione dell'aria) corredata dei documenti necessari alla valutazione. L'autorità cantonale può esigere ulteriori indicazioni.

Spiegazioni concernenti le rubriche

- | | |
|-------------------------------|---|
| ① Ditta | Sede principale del richiedente (designazione secondo il registro del commercio, indirizzo completo, domicilio). |
| ⑤ Località di deposito | Se le località di deposito si trovano in cantoni diversi, occorre indicare i cantoni e il numero dei depositi per cantone (p.es. BE 2; VD 1; TI 4). |
| ⑥ Campo d'applicazione | Se le località di deposito si trovano in cantoni diversi, bisogna compilare un modulo di richiesta per ogni cantone. In una ricapitolazione separata si dovranno indicare tutti i depositi, il loro indirizzo e la quantità di COV ascrivibili. A ogni modulo di richiesta va allegata una copia della ricapitolazione. |
| ⑦ Autorità cantonale | Nel caso di un rifiuto occorre addurne le ragioni alla Direzione generale delle dogane. |

Estratto dell'ordinanza relativa alla tassa d'incentivazione sui composti organici volatili del 12 novembre 1997 (OCOV; RS 814.018) concernente la procedura di impegno volontario per i commercianti all'ingrosso (art. 21 cpv. 2 OCOV)

Art. 10 Bilancio dei COV

¹ Chi rivendica (...) un'autorizzazione per l'acquisto di COV temporaneamente non gravati dalla tassa (art. 21) deve tenere una contabilità dei COV e un bilancio dei COV.

⁴ Il bilancio dei COV deve essere redatto su modulo ufficiale. La Direzione generale delle dogane può autorizzare altre forme.

Art. 13 Dichiarazione della tassa

¹ (...) Le persone che esercitano un commercio all'ingrosso di COV e che possiedono un'autorizzazione per l'acquisto di COV temporaneamente non gravati dalla tassa (art. 21 cpv. 2) devono inoltrare la dichiarazione della tassa alla Direzione generale delle dogane entro il 25 del mese che segue il sorgere del credito fiscale.

² Le persone tenute a pagare posticipatamente la tassa secondo l'articolo 22 capoverso 2 devono inoltrare la dichiarazione della tassa alle autorità cantonali entro sei mesi dalla chiusura dell'anno d'esercizio.

³ La dichiarazione della tassa fornisce indicazioni sul genere e la quantità di COV messi in commercio o impiegati. Va presentata su modulo ufficiale. La Direzione generale delle dogane può autorizzare altre forme.

⁴ La dichiarazione della tassa serve da base per fissare la tassa. Resta salva una verifica ufficiale.

⁵ Chi inoltra una dichiarazione della tassa incompleta o non la inoltra entro il termine deve pagare un interesse di mora sulla tassa dovuta.

Art. 21 Autorizzazione

¹ La Direzione generale delle dogane può accordare un'autorizzazione per l'acquisto di COV temporaneamente non gravati dalla tassa alle persone che per almeno 50 t di COV all'anno si impegnano:

- a. a utilizzarle o trattarle in modo che non possano pervenire nell'ambiente, oppure
- b. a esportarle.

² L'autorizzazione può essere accordata anche a persone che esercitano un commercio all'ingrosso di COV e che provano di avere in media almeno 50 t di COV quali scorte di magazzino.

³ La dichiarazione di impegno volontario o la prova relativa alle scorte devono essere depositate presso la Direzione generale delle dogane.

Art. 22 Conteggio

¹ Chi beneficia di un'autorizzazione secondo l'articolo 21 deve presentare il bilancio dei COV alle autorità cantonali entro sei mesi dalla chiusura dell'anno d'esercizio.

² La tassa sui COV impiegati in modo che non siano esenti deve essere pagata posticipatamente.

³ Chi inoltra un bilancio dei COV incompleto o non lo inoltra entro il termine deve pagare posticipatamente la tassa, compresi gli interessi di mora, su tutti i COV temporaneamente esenti dalla tassa.

⁴ I documenti relativi alla procedura per l'acquisto di COV temporaneamente non gravati dalla tassa devono essere conservati per cinque anni a contare dall'inoltro del bilancio dei COV.

Richiesta per l'ottenimento della procedura di impegno volontario per i commercianti all'ingrosso (art. 21 cpv. 2 OCOV) ¹

1. Basi legali

- Legge federale del 7.10.1983 sulla protezione dell'ambiente (LPAmb; RS 814.01), articoli 35a e 35c
- Ordinanza del 12.11.1997 relativa alla tassa d'incentivazione sui composti organici volatili (OCOV; RS 814.018)

La legge e l'ordinanza possono essere consultate in Internet (www.cov.admin.ch).

2. In generale

Sono considerati composti organici volatili (COV) ai sensi dell'ordinanza i composti organici con una pressione di vapore di almeno 0,1 mbar a 20° C oppure con un punto di ebollizione di 240° C al massimo a 1013,25 mbar (art. 1 OCOV).

Sottostanno alla tassa a norma dell'art. 2 OCOV i COV che figurano nell'elenco delle sostanze (allegato 1 OCOV) nonché i COV che figurano nell'elenco delle sostanze importati in prodotti citati nell'elenco dei prodotti (allegato 2 OCOV).

La legge e l'ordinanza prevedono diverse fattispecie per l'esenzione. Quest'ultima si ottiene di regola sotto forma di una restituzione della tassa (LPAmb art. 35c). Le persone che esercitano un commercio all'ingrosso di COV e che provano di avere in media almeno 50 t di COV quali scorte di magazzino hanno la possibilità di procurarsi COV temporaneamente esenti dalla tassa (procedura di impegno volontario per i commercianti all'ingrosso a norma dell'art. 21 cpv. 2 OCOV).

3. Procedura di impegno volontario per i commercianti all'ingrosso

3.1. Autorizzazione (art. 21 OCOV)

La Direzione generale delle dogane (DGD) può accordare un'autorizzazione per l'acquisto di COV temporaneamente non gravati dalla tassa alle persone che per almeno 50 t di COV all'anno si impegnano:

- a. a utilizzarle o trattarle in modo che non possano pervenire nell'ambiente, oppure
- b. a esportarle.

L'autorizzazione può essere accordata anche a persone che esercitano un **commercio all'ingrosso** di COV e che provano di avere in media almeno 50 t di COV quali scorte di magazzino.

La dichiarazione d'impegno volontario o la prova relativa alle scorte devono essere depositate presso la DGD.

È considerata "persona" nel senso dell'ordinanza ogni impresa che fruisce dello statuto di persona giuridica (SA, s.r.l., cooperativa, ecc.), nonché ogni persona fisica. Se una grande impresa si trasforma in un gruppo, ossia in un'impresa che comprende una o più persone giuridiche, ogni singola persona giuridica è assoggettata individualmente all'OCOV. Al fine di stabilire se il limite delle 50 tonnellate è stato raggiunto ci si fonda su tale persona.

¹ Richiesta per l'ottenimento della procedura di impegno volontario (art. 21 cpv. 1 OCOV): mod. 55.00
Richiesta per l'ottenimento della procedura di impegno volontario a norma dell'art. 21 cpv. 1^{bis} OCOV:
mod. 55.04

3.2. Modo di procedere ai fini dell'ottenimento dell'autorizzazione

- Le persone che adempiono le condizioni di cui alla cifra 3.1. inoltrano la loro domanda allegandovi il modulo compilato "Richiesta per l'ottenimento della procedura di impegno volontario per i commercianti all'ingrosso" all'autorità cantonale competente (ufficio cantonale della protezione dell'aria).

Nel modulo bisogna indicare se una persona gestisce **più depositi in diversi cantoni**. Occorre compilare un modulo per ogni cantone e presentarlo alla rispettiva autorità cantonale ai fini della valutazione. A ogni modulo va allegata una ricapitolazione dalla quale siano desumibili tutte le località di deposito e le quantità di COV ascrivibili per ogni località. In tal caso spetta alla DGD valutare se il limite delle 50 tonnellate è stato raggiunto.

Ai fini della valutazione, la domanda dev'essere corredata delle liste di deposito.

Le autorità cantonali possono esigere ulteriori indicazioni.

- Le autorità cantonali esaminano la domanda, formulano una proposta di accettazione o di rifiuto e trasmettono l'incarto alla DGD. Nel caso di un rifiuto occorre addurne le ragioni alla DGD.
- Sempre che la domanda venga accolta, la DGD rinvia al richiedente una fotocopia del modulo recante il numero dell'autorizzazione ². Anche l'autorità cantonale ne riceve una copia.

Per il rilascio dell'autorizzazione viene riscossa una tassa di 200 franchi.

3.3. Dichiarazione della tassa (art. 13 cpv. 1 OCOV)

Le persone che esercitano un commercio all'ingrosso di COV e che possiedono un'autorizzazione per l'acquisto di COV temporaneamente non gravati dalla tassa (art. 21 cpv. 2) OCOV) devono inoltrare la dichiarazione della tassa alla DGD entro il 25 del mese che segue il sorgere del credito fiscale.

Il credito fiscale sorge al momento in cui la persona beneficiaria impiega essa stessa i COV o li fornisce a terzi (art. 12, lettera b OCOV).

3.4. Conteggio (art. 22 OCOV)

Bilancio dei COV

Chi rivendica un'autorizzazione per l'acquisto di COV temporaneamente non gravati dalla tassa (art. 21) deve tenere una contabilità dei COV e un bilancio dei COV a norma dell'art. 10 OCOV. Occorre stendere un bilancio per ogni cantone nel quale si trovano i depositi.

Il bilancio dei COV deve essere redatto su modulo ufficiale. La DGD può autorizzare altre forme (cfr. volantino informativo separato concernente il bilancio dei COV; mod. 55.20).

Il bilancio dei COV deve essere presentato alle autorità cantonali entro sei mesi dalla chiusura dell'anno d'esercizio.

² Il numero dell'autorizzazione deve sempre essere indicato:

- nella dichiarazione d'importazione all'atto dell'importazione di COV temporaneamente esentati dalla tassa;
- nella fattura del fornitore all'atto dell'acquisto in Svizzera di COV temporaneamente esentati dalla tassa;
- nella fattura all'atto della cessione in Svizzera di COV gravati dalla tassa.

Pagamento a posteriori

Per le emissioni di COV prodotte durante il deposito, la tassa deve essere pagata posticipatamente. Il bilancio ricapitolativo dei COV funge nel contempo da dichiarazione della tassa per il pagamento a posteriori. Deve essere presentato alle autorità cantonali entro sei mesi dalla chiusura dell'anno d'esercizio (art. 13 cpv. 2 OCOV). La dichiarazione serve da base per fissare la tassa. Resta salva una verifica ufficiale.

3.5. Abusi

La DGD può revocare l'autorizzazione per l'acquisto di COV temporaneamente non gravati dalla tassa nell'ambito della procedura di impegno volontario per i commercianti all'ingrosso, se il titolare dell'autorizzazione non adempie più le condizioni, non osserva gli obblighi che gli incombono o infrange le disposizioni delle leggi e dei disposti applicabili in materia.

4. Modo di procedere all'atto dell'importazione e dell'esportazione nonché della cessione in Svizzera di COV nell'ambito della procedura di impegno volontario per i commercianti all'ingrosso

Il rispettivo volantino informativo (mod. 55.16) viene inviato direttamente alle persone alle quali è stata rilasciata un'autorizzazione nell'ambito della procedura di impegno volontario per i commercianti all'ingrosso a norma dell'art. 21 cpv. 2 OCOV.

5. Informazioni

Direzione generale delle dogane, Sezione COV, imposta sugli autoveicoli, restituzioni,
Monbijoustrasse 91, 3003 Berna

Tel. 058 46 2 6584, 5 0712 e 2 4672